

Lo ha stabilito la Cassazione. Il principio si applica anche alle donazioni degli agricoltori

Terreni fuori dall'asse ereditario

I fondi agricoli agli eredi esclusi dall'imposta di successione

DI **BENITO FUOCO**
E **NICOLA FUOCO**

I trasferimenti dei fondi agricoli (successione o donazione) in favore degli eredi entro il terzo grado in possesso dei requisiti di legge sono esclusi dall'imposta di successione senza influenzare l'imponibile ereditario. In sostanza non sono considerati nell'asse ereditario. Lo ha stabilito, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, la sezione sesta della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 6982/2014, depositata in segreteria lo scorso 18 dicembre.

IL FATTO. In sede di liquidazione dell'imposta di successione, il de cuius lasciava, per testamento, un fondo rustico alla figlia che, possedendo i requisiti richiesti dalla legge e proseguendo l'attività agricola del genitore, invocava le agevolazioni previste dall'articolo 14 comma 1 della legge 15 dicembre 1998 numero 441; il menzionato articolo 14

della norma citata pone l'agevolazione ad alcune condizioni: che i soggetti siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale e che non abbiano ancora compiuto quaranta anni oppure che, sempre sotto i quaranta anni, acquistino la qualifica di cui sopra entro ventiquattro mesi dal trasferimento,

iscrivendosi alla relativa gestione previdenziale entro i successivi due anni; la norma aggiunge che i fondi rustici siano condotti direttamente per almeno sei anni. Le Entrate di Lodi ritenevano che l'esenzione del fondo agricolo dovesse essere ricompresa nel fondo dell'asse ereditario, applicando l'imposta progressiva di successione sull'imponibile così determinato, facendo operare l'esenzione prevista dal richiamato articolo 14, comma 1 della legge n. 441/98 soltanto alla fine del procedimento di liquidazione, cioè direttamente sull'imposta dovuta e scor-



porando da questa un importo proporzionalmente corrispondente al valore imponibile del fondo in esame; in pratica l'ufficio sosteneva che l'esenzione dovesse operare non sull'imponibile, ma sull'imposta. Secondo la cassazione, sentenza 6982/14 che ha determinato la riassunzione del giudizio e la Commissione regionale, sentenza n. 6982/2014 di cui al commento, tuttavia, tale interpretazione dell'agenzia delle entrate, quale espressa nella Circolare n. 109/E, applicata anche nell'avviso di liquidazione impugnato, confligge irrimediabilmente

con tale ricostruzione, implicando che «siano ricompresi nell'asse sia i diritti successori esenti che quelli non esenti, si che l'imposta successoria si computi sull'intero ammontare del valore degli stessi, ma salvo lo «scorporo» (non meglio determinato nelle sue modalità applicative) dall'imposta dovuta sul valore globale netto della «parte dell'imposta relativa ai beni esenti», atteso che proprio con questa «non divisibile modalità di computo» si finirebbe «per tradire la natura «reale» dell'imposta e la chiara intenzione di esclusione espressa dal legislatore del 1998 a mezzo dell'utilizzo del termine «esenti», giacché si finirebbe per improntare il riparto dell'imposta tra i coeredi non già in proporzione al valore delle rispettive quote sul valore della massa realmente imponibile, ma in proporzione al valore di una massa fittiziamente ricostruita, per il solo

scopo di «scorporarne» poi una somma essa pure fittiziamente determinata»; pertanto l'esenzione dall'imposta di successione prevista dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441, articolo 14 va «coordinata con la previsione del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 12, lett. i), secondo cui non concorre a formare l'attivo ereditario «ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge» nel senso che vanno esclusi dalla base imponibile i soli diritti successori che competono all'erede che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 14 cit., rispetto al quale il beneficiario soggettivamente (ma con ricadute di carattere reale) improntato, e non anche gli eventuali diritti successori che sul modesto bene appartengono a soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge».



Entro il 2/3 le domande sulla qualità

Prodotti agricoli

Corsa agli aiuti

DI **CINZIA DE STEFANIS**

Entro il 2 marzo vanno presentate le domande al ministero politiche agricole per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare le iniziative promozionali devono riguardare la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali. Il ministero ha predisposto e pubblicato sul sito internet la certificazione antimafia da allegare alla domanda. Il modello deve essere redatto dal legale rappresentante dell'organismo richiedente ai sensi del dpr 445/2000 artt. 46, 47 e 76, unitamente a una fotocopia della propria carta d'identità. Tale modello deve riportare la dichiarazione che nei propri

confronti e nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del dlgs n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85, comma 2, del dlgs n. 159/2011. Di conseguenza è sufficiente che il legale rappresentate, sotto la propria responsabilità, sottoscriva tale dichiarazione riportando anche i nominativi degli altri membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, come sopra riportato. Il modello è utilizzato in sostituzione del certificato camerale antimafia che, come è noto, è stato soppresso dall'art. 120 del decreto legislativo n. 159/2011, modificato dal dlgs 218/2012, facendo cessare quindi completamente la competenza delle camere di commercio in materia).



SENTENZA UE

Federconsorzi

resta a corto di interessi

«Il Trattato sul funzionamento dell'Ue (art. 288), nonché le direttive 2000/35/CE e 2011/77/UE, relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non ostano a che uno Stato membro possa, durante il termine di trasposizione della (seconda) direttiva, adottare disposizioni legislative, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002». La pronuncia è della Corte di giustizia e riguarda i crediti vantati da Federconsorzi, quale cessionaria dei crediti di 58 consorzi agrari provinciali (511.878.597,39 euro secondo la corte d'appello di Roma), relativamente alla causa C-104/14 avverso il Miapaf, che aveva a oggetto la liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori dalla stessa Federconsorzi. In sostanza, la corte di giustizia, rispondendo a un quesito posto dalla Cassazione, dice che lo stato può modificare a sfavore del creditore gli interessi prodotti da un credito concluso prima del 16 marzo 2013, anche se questo compromette lo scopo di una direttiva Ue a tutela di tali interessi, non ancora recepita.

Deferita in Corte di giustizia per 1,34 mld

Multe latte, Italia

alla sbarra Ue

DI **ANGELO DI MAMERO**

La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia Ue per il mancato recupero di 1,34 miliardi di multe per le quote latte relative al periodo 1995-2009. Si tratta di parte delle somme dovute allo Stato da un pugno di produttori e caseifici come restituzione di 14 anni di aplafonamenti, calcolati in 2,31 miliardi di euro e già pagati da Roma a Bruxelles. Ma gli impegni dello Stato con l'Ue prevedevano anche il recupero della cifra a favore dei contribuenti italiani, che procede con estrema lentezza. Così, come anticipato da Italia Oggi mercoledì scorso, la Commissione ha perso la pazienza e ha attivato l'ultima fase della procedura di infrazione, iniziata nel giugno 2013. All'epoca la Commissione stimava che l'Italia dovesse recuperare da allevatori e caseifici inadempienti 1,42 miliardi. Circa un anno dopo, quando Roma riceveva da Bruxelles una richiesta di parere motivato, la cifra si era ridotta a 1,36 miliardi. Oggi, siamo a 1,34. Perciò, «risulta evidente», si legge in una nota della Commissione, «che le autorità italiane non hanno preso le misure opportune per recuperare il prelievo

dovuto dai singoli produttori e caseifici». «Situazione iniqua», conclude l'Esecutivo dell'Ue, che colpisce sia gli allevatori italiani ed europei che si sono messi in regola con le multe, sia i cittadini italiani. E Bruxelles ha ormai rinunciato a mettere nel conto da pagare 211 milioni di euro considerati già persi, mentre 198 milioni di euro sono in via di rimborso. Dei soldi che mancano, secondo calcoli del ministero delle politiche agricole, quasi la metà (poco meno di 600 mln), sono bloccati per sospensive giurisdizionali. Gli altri, attacca la Coldiretti, fanno capo a «appena 2 mila produttori (su oltre 35 mila, ndr), con 600 di loro che devono pagare somme superiori a 300 mila euro, cioè la gran parte del debito». Dopo cinque campagne in regola, inoltre, è molto probabile che l'Italia torni a sfiorare la quota nazionale di produzione nel 2014-2015, l'ultimo anno di operatività delle quote, col regime che sarà smantellato il 1° aprile. La Commissione ha già reso noto che permetterà a tutti i paesi la rateizzazione in tre anni senza interessi del pagamento delle eventuali multe per gli allevatori. Lo Stato no, lo Stato, come tutti i paesi europei, dovrà pagare entro il 30 novembre 2015.

In una circolare dell'Inps le tabelle valide per il 2015 e il riepilogo delle agevolazioni

Agricoltura, contributi più cari

L'aliquota complessiva per la manodopera sale al 45,34%

DI LEONARDO COMEGNA

La contribuzione a carico delle aziende agricole per la manodopera occupata nel 2015 è fissata al 45,3365%. L'incremento, rispetto allo scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs n. 146/97 il quale stabilisce che l'aliquota destinata al fondo pensioni dovuta per gli operai agricoli aumenta annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, di uno 0,70%: 0,50 a carico del dipendente e 0,20%, a carico dell'impresa. Considerato che per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole è stata già raggiunta l'aliquota contributiva, a loro carico (8,84%), l'incremento di cui sopra riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro. L'aumento, in altre parole, è di 0,20%, per cui l'aliquota Ivs del settore primario passa quindi al 28,30%, di cui 19,35 a carico dell'azienda. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono riportate nella circolare

Le aliquote contributive del 2015			
Voci contributive	Azienda	Lavor.	Totale
Fondo pensioni	19,35%	8,84%	28,19%
Quota base -	0,11%		0,11%
Assistenza infortuni sul lavoro	10,125%		10,125%
Addizionale Inail	3,1185%		3,1185%
Disoccupazione	1,41%		1,41%
Cassa integrazione	1,5%		1,5%
Prestazioni economiche di malattia	0,683%		0,683%
Fondo garanzia Tfr	0,20% *		0,20%*
Totale	36,4965%	8,84%	45,3365%

*Quota non dovuta per gli operai a tempo determinato, per i quali l'aliquota complessiva è ridotta al 45,1365%.

n. 49/2015, nella quale l'ente ricorda peraltro le agevolazioni previste per il settore.

Quota Inail. In seguito alla riforma dell'Inail (dlgs n. 38/2000), la quota dovuta per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è fissata in misura pari a 13,2435%. Rimane quindi invariata per il 2015.

Minimale di retribuzione. Il limite minimo di

retribuzione giornaliera da valere per l'anno 2014, ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato è pari a 42,46 euro. Mentre per la quota di retribuzione mensile superiore a 3.844,00 euro, pari al tetto pensionabile 2015 (46.123,00 euro annui), l'aliquota contributiva a carico degli operai a tempo indeterminato va maggiorata

di un punto. Va ricordato che dal 1° gennaio 1998 tale aliquota è applicabile anche alle retribuzioni eventualmente rientranti nelle quote eccedenti il predetto limite, percepite dagli operai a tempo determinato, per i quali la contribuzione è calcolata sulle retribuzioni effettive, in luogo del salario medio nazionale.

Riduzioni. Nessuna novità

per quanto attiene alle agevolazioni già in essere per l'anno 2010 a favore delle aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Ciò in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010). I contributi per l'anno 2015 sono, quindi, dovuti nelle seguenti misure:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione compete nella misura del 75% sino a luglio e del 70% a partire da agosto dei contributi a carico del datore di lavoro;

- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

— © Riproduzione riservata —